



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA-DIVISIONE IX

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

- **Codice della proposta:** COM (2023) 155 del 22/03/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0083 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

- **Quadro normativo:**

- La Direttiva proposta modifica le direttive (UE) 2019/771 <sup>(1)</sup> e (UE) 2020/1828 <sup>(2)</sup> e il regolamento (UE) 2017/2394 <sup>(3)</sup> rispondendo alla priorità attribuita dalla Commissione alla transizione verde, segnatamente il Green Deal europeo <sup>(4)</sup> e il suo obiettivo di consumo sostenibile;
- La proposta è inoltre coerente con le altre iniziative pianificate che affrontano diversi aspetti dello smaltimento prematuro: sul lato dell'offerta: la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili che stabilisce il quadro di riferimento per la riparabilità dei prodotti in fase produzione, in particolare per quanto riguarda le specifiche di progettazione dei

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019);

<sup>(2)</sup> DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020);

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017);

<sup>(4)</sup> COM (2019) 640 *final* dell'11.12.2019;

prodotti e la disponibilità delle parti di ricambio <sup>(5)</sup>; sul lato della domanda: la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde che prevede una migliore informazione sulla durabilità e sulla riparabilità dei beni presso il punto vendita, al fine di consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto sostenibili <sup>(6)</sup>;

- Rispetto al contesto nazionale, la proposta di Direttiva si inserisce nel seguente quadro normativo: il Decreto Legislativo 206/2005 (anche noto come Codice del Consumo) che in relazione ai temi della Direttiva stabilisce le regole sulla commercializzazione dei prodotti e sui diritti dei consumatori in materia sicurezza e informazione e garanzie legali per i prodotti che presentano difetti di conformità ed in tema di obblighi di informazione; il Decreto Legislativo 21/2014 che attua la direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, stabilendo le regole sull'informazione precontrattuale, sulla modalità di acquisto, sulla garanzia, sul diritto di recesso e sulla risoluzione delle controversie; il Decreto Legislativo 30/2005, che attua la direttiva europea 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e stabilisce le norme sulla protezione della proprietà intellettuale in Italia.

- **Finalità generale:**

- La proposta prende le mosse dalla considerazione che quando i prodotti di consumo diventano difettosi spesso i consumatori non cercano di ripararli ma li gettano prematuramente, anche se potrebbero essere riparati e usati più a lungo (limitando al contempo l'uso dei beni ricondizionati). In questo contesto gli strumenti normativi esistenti e previsti non affrontano le questioni che dissuadono i consumatori dall'effettuare la riparazione nella fase post-vendita;
- L'iniziativa proposta colma tale divario, concentrandosi sulla fase d'uso dei beni acquistati dai consumatori incoraggiando e agevolando la scelta della riparazione quando i beni diventano difettosi e consente di evitare l'acquisto inutile di nuovi beni sostitutivi da parte dei consumatori, riducendo le loro spese.

---

<sup>(5)</sup> (COM (2022) 142 final del 30.3.2022;

<sup>(6)</sup> (COM (2022) 143 final del 30.3.2022;

- **Finalità specifiche:**

- Promuovere la riparazione come rimedio nel quadro della garanzia legale prevista dalla direttiva sulla vendita di beni e fornisce ai consumatori e alle imprese nuovi strumenti per promuovere la riparazione al di fuori della garanzia legale;
- Contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 38 della Carta), rafforzando i diritti dei consumatori al di fuori della garanzia legale;
- Permettere di: a) offrire ai consumatori strumenti atti a migliorare la trasparenza e le condizioni per la riparazione; b) obbligare i produttori a riparare al di fuori della garanzia legale determinati beni acquistati dai consumatori.

- **Elementi innovativi:**

- La proposta si basa su una valutazione di diverse opzioni strategiche sulle modalità per affrontare lo smaltimento prematuro dei beni acquistati dai consumatori nel quadro della garanzia legale e al di fuori di essa;
- Le opzioni valutate per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni nel quadro della garanzia legale comprendono: l'attribuzione di priorità alla riparazione ogniqualvolta risulti più economica della sostituzione, nell'ambito del sistema di rimedi previsto dalla direttiva per la vendita di beni; il ricorso alla riparazione come rimedio principale; la proroga del periodo di responsabilità nell'ambito della riparazione; - l'allineamento del periodo di responsabilità dei beni ricondizionati a quello dei beni nuovi e la sostituzione dei beni difettosi con beni ricondizionati;
- Le opzioni valutate per agevolare e promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni al di fuori della garanzia legale comprendono: la comunicazione di informazioni sulla riparazione da parte dei produttori attraverso una piattaforma di abbinamento (matchmaking) dedicata alla riparazione e ai beni ricondizionati a livello nazionale o dell'UE; il miglioramento della trasparenza e delle condizioni per la riparazione attraverso impegni volontari; l'obbligo per i riparatori di elaborare un preventivo con il prezzo e le condizioni per la riparazione e l'obbligo per i produttori di riparare i beni soggetti alle specifiche di riparabilità previste dal diritto dell'Unione o tutti i prodotti a fronte di un prezzo.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione poiché l'Unione europea agirebbe nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli artt. da 2 a 6 del TFUE;
- La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 TFUE, in coerenza con l'articolo 169 TFUE; in particolare:
  - l'articolo 114 TFUE consente alle istituzioni UE la competenza a emanare opportuni provvedimenti che abbiano per oggetto l'istituzione e il funzionamento del mercato interno;
  - In conformità all'articolo 114, paragrafo 3, TFUE la Commissione si basa su un livello di protezione elevato in materia di protezione dell'ambiente e dei consumatori. La direttiva ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, conseguendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. La direttiva aggiunge l'ulteriore obiettivo di promuovere il consumo sostenibile, un'economia circolare e la transizione verde, assicurando così anche un elevato livello di protezione dell'ambiente;
  - l'articolo 169, paragrafo 2, consente, al paragrafo 2 che gli obiettivi di promozione degli interessi dei consumatori quali quelli legati all'armonizzazione di alcuni aspetti della riparazione al di fuori dell'attuale responsabilità del venditore, al fine di garantire il funzionamento del mercato unico per quanto riguarda la relazione tra consumatore e riparatore, aumentino la certezza del diritto e riducano i costi di transazione in particolare per le piccole e medie imprese, che sono le imprese maggiormente rappresentate nel settore della riparazione.
- Inoltre, come ribadito anche dalla Corte di Giustizia, laddove l'atto vada a modificare un atto già esistente, le istituzioni potranno normalmente utilizzare la stessa base giuridica precedentemente utilizzata <sup>(7)</sup>. A tale riguardo, il Regolamento (UE) 2017/2394, la Direttiva (UE) 2019/771 e la Direttiva (UE) 2020/1828, che la Commissione propone di modificare con la direttiva presentata, erano a loro volta basate sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 114 TFUE).

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- I problemi affrontati dalla proposta di direttiva sono di natura transfrontaliera, su scala europea e mondiale. La direttiva sulla vendita di beni ha già armonizzato pienamente alcune norme sulla vendita di beni acquistati dai consumatori. La proposta modifica un aspetto di tali norme al fine di promuovere la riparazione nel quadro della garanzia legale;
- In mancanza di un'azione a livello dell'UE, vi sarebbero con tutta probabilità iniziative

<sup>(7)</sup> Rif: Sentenza 3 dicembre 2019, causa C-482/17, Repubblica ceca c. Consiglio, punti 42 ss.;

nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla vendita di beni e che adotterebbero approcci diversi per promuovere la riparazione al di fuori della garanzia legale, in linea con l'obiettivo di un consumo più sostenibile, creando o aumentando la frammentazione del mercato interno;

- E' pertanto necessaria l'azione dell'UE - nel rispetto del principio di sussidiarietà - per conseguire l'obiettivo generale di un mercato interno funzionante con un consumo più sostenibile dei beni acquistati dai consumatori. È solo attraverso l'azione dell'UE infatti che l'effetto auspicato di promuovere la riparazione e il riutilizzo nell'ambito delle vendite transfrontaliere può essere conseguito in modo coerente in tutto il mercato interno.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, TUE in quanto le misure proposte risultano essere necessarie, idonee e adeguate allo scopo.
- Per promuovere la riparazione nell'ambito della garanzia legale, le leggi nazionali sono modificate solo il minimo necessario per conseguire tale obiettivo. La proposta non interferisce con le disposizioni nazionali consolidate sui periodi di responsabilità. La modifica riguarda infatti solo le norme che sono già oggetto della piena armonizzazione;
- Al di fuori della garanzia legale l'armonizzazione a livello dell'UE si limita solo alle opzioni che hanno una dimensione di mercato interno, segnatamente il modulo europeo standard di informazioni sulla riparazione e l'obbligo di riparazione. Nel caso in cui sia parimenti efficace, una soluzione a livello nazionale, in particolare la piattaforma per la riparazione, resta l'opzione prescelta. La norma europea per i servizi di riparazione è concepita come un impegno volontario per evitare un'eccessiva interferenza con le norme nazionali in materia di prestazione di servizi;
- le disposizioni della direttiva, pur mirando a un consumo più sostenibile, sono adeguate alle esigenze che devono affrontare e sono di natura mirata, attentamente concepite in termini di ambito di applicazione e intensità.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

- La valutazione delle finalità generali della proposta della Direttiva è complessivamente positiva in quanto la stessa ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno stabilendo norme comuni che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori. Inoltre, essa inserisce l'obiettivo accessorio della protezione dell'ambiente: in particolare, promuovendo il consumo sostenibile attraverso la riparazione e il riutilizzo, la direttiva contribuisce all'economia circolare e alla transizione verde.
- La direttiva è particolarmente urgente perché promuove la riparazione dei beni, che è

un'attività centrale per la riduzione degli sprechi e per la sostenibilità ambientale di cui al Piano di Azione per l'Economia Circolare della UE. Inoltre, la pandemia ha reso evidente la necessità e impellenza di poter riparare i propri beni in modo economico e accessibile, soprattutto per i consumatori con redditi bassi. La direttiva infine modifica anche altre norme già esistenti, il che rende prioritaria la sua adozione al fine di garantire una maggiore coerenza del quadro normativo.

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

- Le disposizioni della proposta di Direttiva possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i rifiuti e l'utilizzo di nuove risorse, aumentando le riparazioni, sia nel quadro della garanzia legale sia al di fuori della stessa, ed estendendo la durata di vita dei beni acquistati dai consumatori;
- Lo scopo di fondo dell'atto si pone in linea con gli obiettivi, sia macro che specifici, delineati dalla nuova Strategia nazionale per l'economia circolare adottata con D.M. 259 del 24 giugno 2022 nonché con i principi stabiliti dal Piano per la transizione ecologica, adottato nel suo testo definitivo con delibera 1/2022 del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2022, e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che prevedono diverse azioni e iniziative volte a promuovere la circolarità dei prodotti e dei materiali, nonché la riparazione e la rigenerazione dei beni;
- La Strategia nazionale prevede inoltre il potenziamento dei centri di riparazione e di rigenerazione dei prodotti, l'implementazione di programmi di sostegno per la riparazione dei prodotti, e l'introduzione di strumenti normativi e fiscali per promuovere la riparabilità dei beni;
- Inoltre la proposta - all'articolo 5, paragrafo 2 - regola la situazione in cui i consumatori acquistano beni da produttori di paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e obbliga i produttori di paesi terzi a rispettare l'obbligo di riparazione dei beni quando vengono venduti nell'UE. Inoltre, specifica a quali operatori economici i consumatori possono rivolgersi per la riparazione dei beni. Lo stesso articolo 5 - al paragrafo 4 - prevede poi la possibilità per la Commissione di modificare l'allegato II dell'atto delegato al fine di tenere aggiornate le specifiche di riparabilità dei prodotti. Tali disposizioni relative ai diritti dei consumatori ed alle tutele del mercato rispondono alle necessità dovute al particolare contesto produttivo italiano;
- Gli obiettivi prefissati dalla nuova Direttiva sono dunque già condivisi anche a livello nazionale e il loro perseguimento a livello di Unione consentirà la riparazione dei prodotti, l'aumento della loro durata e la riduzione del loro impatto ambientale, migliorando, al contempo, gli aspetti di vigilanza nel mercato unico e creando le condizioni per una maggiore sinergia e cooperazione fra gli Stati.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- L'atto segue la procedura legislativa ordinaria. Attualmente la proposta di direttiva si trova in fase di discussione e negoziazione separata tra il Parlamento Europeo (Commissione "Mercato Interno e Protezione dei Consumatori" -IMCO) e il Consiglio dell'Unione Europea (Gruppo di Lavoro "Protezione ed Informazione dei Consumatori") dopo che - come detto - la Commissione Europea ha presentato la proposta nel marzo 2023. Si prevede una prima lettura a livello consiliare entro il mese di giugno 2023.
- Non è possibile prevedere esattamente i tempi di adozione della direttiva, poiché essi dipendono naturalmente dalla complessità dei negoziati e dall'accordo raggiunto tra le parti. Il termine di 4 anni dovrebbe essere congruo per fare le giuste valutazioni;
- Il Gruppo di Lavoro "Consumer Protection and Information" del Consiglio UE, con presidenza svedese, ha effettuato il 21 aprile 2023 una prima presentazione del Report della Commissione sulla "Valutazione di Impatto" (8) della Direttiva chiamando gli Stati Membri (9) a esprimere delle prime valutazioni, anche avvalendosi di un documento di lavoro ("indicative Check List").
- L'Italia ha espresso in sede di Gruppo di lavoro alcuni commenti, con riserva di scrutinio, commenti poi inviati il 27 aprile 2023, utilizzando l'allegato modello citato (10).
- Sono stati presentati - in via preliminare - alcuni commenti e segnalati degli aspetti di criticità:
  - *si è evidenziato che l'obbligo dei produttori di informare sui prodotti per i quali è previsto l'obbligo di riparazione manca di specificità riguardo al modo in cui l'informazione relativa deve essere fornita per raggiungere al meglio i consumatori, suggerendo che potrebbe essere più efficace se detta informazione fosse fornita direttamente dai venditori al momento della contrattazione;*
  - *si è sottolineata la limitatezza dell'ambito di applicazione del nuovo diritto di riparazione dei prodotti tecnicamente riparabili ai sensi del diritto comunitario, alla scadenza della garanzia legale che i consumatori hanno con i venditori;*
  - *si è segnalato, come altri Stati Membri, che la piattaforma cui la proposta fa riferimento per la riparazione potrebbe essere creato a livello europeo per risparmiare costi nazionali e stimolare la concorrenza tra riparatori;*
  - *si è messo in risalto, in relazione al prezzo, che i produttori potrebbero essere scoraggiati dal fornire la riparazione gratuitamente in quanto ciò farebbe salire i prezzi dei loro prodotti, a meno che non ci sia un modo chiaro e intelligente per mettere in risalto la fornitura gratuita di riparazioni;*
  - *si è indicata l'opportunità di introdurre un obbligo di motivazione in caso di rifiuto di*

(8) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules promoting the repair of goods and amending Regulation (EU) 2017/2394, Directives (EU) 2019/771 and (EU) 2020/1828 (COM (2023) 155 final) - (SEC (2023) 137 final) - (SWD (2023) 60 final) (Brussels, 22.3.2023 SWD (2023) 59 final);

(9) Rif: Secretariat of the Council note (WK 4829/2023 del 13.4.23);

(10) Rif. Allegato documento "Indicative Checklist" del 21.4.23;

*riparare un prodotto per evitare rifiuti pretestuosi da parte dei produttori.*

- Poiché risulta già in programma (entro la fine del mese di maggio e inizi del mese di giugno 23) la seconda riunione del Gruppo di lavoro Consiliare per avviare la discussione sull'articolato della proposta, ci si riserva, per una fase successiva, ogni eventuale ed opportuna ulteriore osservazione.

## C. Valutazione d'impatto

### 4. Impatto finanziario

- L'impatto economico complessivo della proposta è positivo, nonostante le perdite iniziali per i trader e produttori dell'UE. I guadagni per i riparatori europei e il risparmio di produzione superano gli eventuali costi di adattamento aziendale. I consumatori avranno risparmi di circa 176,5 miliardi di euro in 15 anni, il che porterà ad un aumento degli investimenti nell'economia e della crescita. L'impatto negativo sulle aziende è limitato ai produttori: le PMI potrebbero risentirne maggiormente anche se nel medio termine il bilancio complessivo dovrebbe essere positivo anche per le PMI, favorendo il passaggio a modelli di business più sostenibili. In generale, la proposta ha un impatto positivo sull'UE e sulle economie terze.
- Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

### 5. Effetti sull'ordinamento nazionale

- La proposta avrebbe significativi giovamenti in termini di armonizzazione e innovazione legislativa, inglobando le tematiche dello smaltimento prematuro dei beni di consumo riparabili che riguardano tutta l'UE e un'ampia gamma di beni di consumo.
- Inoltre, la semplificazione del processo di normazione ridurrà l'onere amministrativo a carico del nostro ordinamento tramite una razionalizzazione del processo legislativo dell'Unione che, a sua volta, accelererà l'opera di normazione, aumenterà la certezza del diritto e aiuterà le imprese a conformarsi agli obblighi della nuova normativa a tutto vantaggio dei consumatori.

### 6. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- Allo stato, non si ritiene che la proposta di Direttiva incida sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### 7. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- Le autorità pubbliche non dovrebbero sostenere costi di applicazione significativi. Sarà



necessario sostenere alcuni costi per lo sviluppo e la manutenzione a livello informatico della piattaforma nazionale <sup>(11)</sup>, nonché per le attività di sensibilizzazione. Si tratterebbe di costi di applicazione ed attuazione per monitorare la conformità all'obbligo dei produttori di informare dove effettuare le riparazioni (12,2 milioni di euro in media totale per l'UE per 15 anni).

- Si segnala che potrebbero essere necessari investimenti in nuove infrastrutture e tecnologie per migliorare la riparabilità dei prodotti e per sviluppare la necessaria capacità di riparazione nel settore. Potrebbe inoltre esserci la necessità di rafforzare la collaborazione tra i vari attori del settore, come i produttori, i riparatori e i consumatori, per garantire un efficace funzionamento del nuovo sistema. Tuttavia, è importante notare che l'obiettivo della proposta di direttiva è quello di promuovere un'economia circolare e sostenibile, il che potrebbe portare a benefici significativi per l'Italia e per l'ambiente nel lungo termine.

## 8. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Si stima che la Direttiva potrà avere degli effetti positivi sui consumatori, poiché garantirebbe un livello più elevato sia in termini di informazione che di protezione rafforzando anche i loro diritti relativi ai difetti che si verificano o si manifestano al di fuori della garanzia legale. L'iniziativa modifica i modelli di consumo orientandoli verso una sostenibilità a lungo termine, in modo che i consumatori spenderanno meno grazie a un minor consumo.
- Per quanto concerne le imprese: gli operatori commerciali e i produttori dell'UE subiranno perdite in termini di valore a causa della riduzione delle vendite e della produzione di nuovi beni e visto che dovranno rispettare i nuovi obblighi di informazione e l'obbligo di riparazione. Le PMI nel settore della riparazione trarranno benefici, mentre il settore manifatturiero e del commercio al dettaglio, comprese le PMI di questo settore, sarà in qualche modo svantaggiato dall'iniziativa. I produttori dei paesi terzi potrebbero registrare perdite a causa della diminuzione delle vendite di nuovi beni di importazione. Tuttavia questo impatto potrebbe avere anche conseguenze globali positive a più lungo termine, dato che tali produttori potrebbero essere incentivati a passare alla produzione di beni più durevoli.

## Altro

Si segnala anche che:

- la maggioranza dei partecipanti alla consultazione pubblica ha concordato sui problemi identificati. Una lieve maggioranza di tutti i portatori di interessi, inclusi cittadini dell'UE, imprese e autorità pubbliche, ha ritenuto efficace l'opzione di dare priorità alla riparazione piuttosto che alla sostituzione quando risulta più economica. Tuttavia, la maggioranza dei consumatori e delle organizzazioni ambientali ha ritenuto

<sup>(11)</sup> Si veda quanto segnalato dall'Italia al WP CONS del 21.4.23 riguardo la prevista piattaforma (rif. B3 del presente documento);

questa misura inefficace. Diversi Stati membri hanno sostenuto questa opzione. La metà dei partecipanti ha ritenuto efficaci gli impegni volontari per la promozione della riparazione, ma la maggioranza delle organizzazioni ambientali e la metà delle organizzazioni dei consumatori non li hanno ritenuti efficaci. Per quanto riguarda l'obbligo del produttore di effettuare la riparazione a fronte di un prezzo, una lieve maggioranza ha ritenuto che questa opzione dovrebbe essere applicata quando i difetti derivano dall'usura, mentre solo una minoranza di portatori di interessi delle imprese ha ritenuto che i difetti dovessero essere coperti;

- l'impatto ambientale della direttiva dovrebbe essere considerato insieme a quello delle proposte di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che agiscono in modo cumulativo. In 15 anni, l'opzione prescelta consentirà di risparmiare 18,4 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, mentre le altre proposte porteranno a risparmi di CO<sub>2</sub> maggiori. La proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili offrirà un risparmio di 471 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, mentre la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde porterà a un risparmio compreso tra 0,33 e 0,47 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>. Le iniziative contribuiscono anche reciprocamente alla generazione dell'impatto ambientale;
- L'impatto sociale principale identificato è quello sull'occupazione, in particolare per le aziende e i lavoratori autonomi nel settore della riparazione. L'impatto sull'occupazione è collegato alle variazioni del fatturato per diverse tipologie di aziende e ai relativi impatti sui costi del personale. La stima dell'impatto sull'occupazione si basa sui dati strutturali delle imprese dell'Eurostat e sui costi medi annuali del lavoro. Si prevede che la riduzione del fatturato per i commercianti e i produttori comporterà tagli al personale in questi settori, mentre l'aumento del fatturato per i riparatori dovrebbe portare a un aumento dei posti di lavoro o dell'attività autonoma nel settore. La stima dell'occupazione persa è un indicatore "stock" che riflette la perdita di posti di lavoro in un dato momento (presumendo che gli impatti delle misure si siano completamente manifestati), mentre i risparmi sui costi del personale sono un indicatore "flow" che dovrebbe essere aggregato nel periodo di 15 anni;
- *Si allega il documento "Indicative Checklist" del 21 aprile 2023 di prima valutazione da parte delle Autorità Italiane della Relazione sulla Valutazione di Impatto sulla proposta di Direttiva (Brussels, 22.3.2023 SWD (2023) 59 final) richiesta con nota del Segretariato del Consiglio del 13.4.23 (WK 4829/2023)*



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA-DIVISIONE IX

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.		
– <b>Codice della proposta:</b> COM (2023) 155 del 22/03/2023 – <b>Codice interistituzionale:</b> 2023/0083 (COD) – <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero delle Imprese e del Made in Italy		
<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>
COM (2023) 155 del 22/03/2023	Decreto Legislativo 206/2005 <sup>(12)</sup>	La norma secondaria, senza oneri finanziari presumibili al momento, potrà essere oggetto di revisione o adeguamento per garantire che i prodotti siano progettati in modo da poter essere riparati e che i pezzi di ricambio siano disponibili per un periodo adeguato dopo la cessazione della produzione; altra modifica potrà riguardare, in tema di garanzie legali, per garantire che i consumatori abbiano il diritto di riparare i loro prodotti e di accedere ai pezzi di ricambio e alle informazioni necessarie senza perdere i loro diritti di garanzia; altre modifiche sono presumibili in tema di ottemperanza agli obblighi di carattere informativo relativi all'etichettatura (etichettatura generale)

<sup>(12)</sup> DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206-Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.235 del 08-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162).

		( <sup>13</sup> ).
COM (2023) 155 del 22/03/2023	Decreto Legislativo 21/2014 ( <sup>14</sup> )	La norma secondaria, senza oneri finanziari presumibili al momento, potrà essere oggetto di revisione o adeguamento per garantire che i consumatori siano informati sulla riparabilità dei prodotti e sui costi e sulla disponibilità dei pezzi di ricambio.
COM (2023) 155 del 22/03/2023	Decreto Legislativo 30/2005 ( <sup>15</sup> )	La norma secondaria, senza oneri finanziari presumibili al momento, potrà essere oggetto di revisione o adeguamento per garantire che i diritti di proprietà intellettuale non impediscano la riparabilità dei prodotti e l'accesso ai pezzi di ricambio e alle informazioni necessarie per effettuare le riparazioni.

(<sup>13</sup>) Fatte salve le norme specifiche per l'etichettatura di alcuni prodotti non alimentari che devono rispettare precisi requisiti di informazione verso il consumatore e che potranno anche essere oggetto di modifica a seguito dell'adozione della Direttiva proposta (ad esempio i prodotti tessili e di abbigliamento, i prodotti cosmetici, i giocattoli elettronici, i prodotti per la casa e l'arredamento, i prodotti per l'infanzia);

(<sup>14</sup>) DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21 "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE". (GU Serie Generale n.58 del 11-03-2014);

(<sup>15</sup>) DECRETO LEGISLATIVO febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (GU n.52 del 04-03-2005 - Suppl. Ordinario n. 28) che attua la direttiva europea 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;